



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

REGOLAMENTO D'ATENEIO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA

*Emanato con Decreto Rettoriale 30 aprile 2026, n. 634
Entrato in vigore il 30 aprile 2026*



REGOLAMENTO D'ATENEО IN MATERIA DI DOTTORATI DI RICERCA

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI DEI CORSI DI DOTTORATO	3
Art. 1 - Ambito di applicazione.....	3
Art. 2 - Finalità del Dottorato di ricerca e obiettivi dell'Ateneo	3
TITOLO II - ACCREDITAMENTO, ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE	4
Art. 3 - Requisiti per l'accreditamento dei corsi	4
Art. 4 - Istituzione, rinnovo, durata e attivazione dei corsi	4
Art. 5 - Raccordo fra Corsi di Dottorato e Scuole di Specializzazione mediche	5
TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CORSI	6
Art. 6 - Organizzazione dei Corsi e Scuola di Dottorato.....	6
Art. 7 - Organi dei Corsi di Dottorato.....	6
Art. 8 - Supervisore e Co-supervisor.....	7
Art. 9 - Dottorato Industriale e Dottorato di Interesse Nazionale	8
Art. 10 - Internazionalizzazione e co-tutela di tesi.....	9
Art. 11 - Risorse finanziarie e borse di dottorato	10
TITOLO IV - ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ	11
Art. 12 - Assicurazione della qualità dei Corsi.....	11
Art. 13 - Commissione AIQUA-PhD.....	11
Art. 14 - Composizione della Commissione AIQUA-PhD.....	12
Art. 15 - Comitato Consultivo per i Corsi di Dottorato	12
Art. 16 - Composizione e funzionamento del Comitato Consultivo.....	12
Art. 17 - Raccordo con il sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo	13
TITOLO V - ACCESSO E AMMISSIONE AI CORSI	13
Art. 18 - Requisiti di Ammissione.....	13
Art. 19 - Bando di Concorso	13
Art. 20 - Commissione Giudicatrice.....	14
Art. 21 - Prove di Ammissione	14
Art. 22 - Ammissione in Sovrannumero.....	15
TITOLO VI - DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI.....	16
Art. 23 - Contributi di iscrizione.....	16
Art. 24 - Borse di Studio	16
Art. 25 - Diritti e doveri dei dottorandi	17
Art. 26 - Conseguimento del titolo di dottore di ricerca.....	19
Art. 27 - Attestazione aggiuntiva di Doctor Europaeus.....	20
Art. 28 - Proprietà dei risultati, riservatezza e trattamento dei dati.....	21
Art. 29 - Disposizioni finali e transitorie	21

Nel presente documento, laddove non sia stato possibile adottare soluzioni espressive pienamente inclusive, si è fatto ricorso al genere grammaticale maschile per esigenze di semplicità e di chiarezza espositiva. Tale scelta non implica in alcun modo un intento di esclusione o di discriminazione, ma va intesa come una convenzione redazionale finalizzata a criteri di sintesi e leggibilità. Consapevole delle sfide comunicative che questa tematica comporta, e in attesa di specifiche Linee Guida istituzionali, il Presidio della Qualità, in linea con la Governance di Ateneo e con la Delegata della Magnifica Rettore all'Uguaglianza di Genere e alle Pari Opportunità, ribadisce il proprio impegno nel promuovere le pari opportunità, la partecipazione attiva e il pieno rispetto di tutte le identità di genere.

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI DEI CORSI DI DOTTORATO

Art. 1 - Ambito di applicazione

1. Il regolamento disciplina l'istituzione, l'attivazione e il funzionamento dei Corsi di Dottorato dell'Università degli Studi dell'Insubria in conformità all'art. 4 della Legge 3 luglio 1998, n. 210 come modificata dall'art. 19 comma 1 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del D.M. 14 dicembre 2021 n. 226, del D.M. 22 marzo 2022 n. 301 e tenuto conto delle Linee Guida per l'assicurazione della qualità dei Corsi di Dottorato.
2. Per i Corsi di Dottorato istituiti in convenzione con altri Atenei ed enti di ricerca pubblici o privati vige il regolamento dell'Ateneo sede amministrativa.
3. Ai fini del presente regolamento si intendono:
 - a. per "Ateneo" l'Università degli Studi dell'Insubria;
 - b. per "Corso" il Corso di Dottorato;
 - c. per "MUR" il Ministero dell'Università e della Ricerca;
 - d. per "ANVUR" l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca;
 - e. per "Scuola" la Scuola di Dottorato;
 - f. per "Collegio" il Collegio dei Docenti del Dottorato

Art. 2 - Finalità del Dottorato di ricerca e obiettivi dell'Ateneo

1. Il Dottorato di ricerca costituisce il terzo livello della formazione universitaria e ha l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per l'esercizio di attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, per l'esercizio delle libere professioni e per accedere alle carriere nelle amministrazioni pubbliche. Il dottorando è titolare di diritti e doveri e contribuisce attivamente alla produzione di nuova conoscenza.
2. L'Università promuove l'accesso ai corsi di Dottorato di ricerca dei laureati che, indipendentemente dalla provenienza, dimostrino merito e attitudine alla ricerca scientifica, favorendo, ove possibile, la continuità formativa successiva al conseguimento della laurea magistrale. È valorizzato altresì l'accesso al dottorato di soggetti provenienti da esperienze lavorative, per assicurare l'integrazione tra formazione e mondo del lavoro.
3. L'Università progetta e organizza i corsi di dottorato nel rispetto di elevati standard di qualità e in conformità ai seguenti criteri:
 - a. promozione dell'avanzamento delle conoscenze attraverso la qualità, l'originalità e il rigore della ricerca;
 - b. strutturazione di programmi formativi volti a favorire la crescita professionale e l'occupabilità dei dottorandi, rispondendo ai bisogni della società e del mercato del lavoro, anche in ambito non accademico;
 - c. trasparenza nei processi di selezione, valutazione e supervisione;

- d. promozione della formazione interdisciplinare e multidisciplinare, nonché dello sviluppo di competenze trasversali, al fine di formare ricercatori capaci di operare in contesti complessi e globali;
- e. incentivazione della mobilità internazionale e delle esperienze di studio e ricerca all'estero, nell'ambito di collaborazioni con qualificate istituzioni accademiche e di ricerca.

TITOLO II - ACCREDITAMENTO, ISTITUZIONE, ATTIVAZIONE

Art. 3 - Requisiti per l'accreditamento dei corsi

1. L'accreditamento dei Corsi prevede un'autorizzazione iniziale, di durata quinquennale, concessa con Decreto Ministeriale, e una verifica periodica della permanenza dei requisiti, secondo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del D.M. n. 226/2021.
2. Ai fini dell'accreditamento, è richiesto che:
 - a. il Collegio dei docenti sia composto da un Coordinatore e da docenti con elevata qualificazione scientifica;
 - b. i componenti del Collegio volgano ricerca di alta qualità;
 - c. siano rese disponibili, per ciascun ciclo, almeno quattro borse di studio; in ogni caso, per ogni singolo Corso non possono essere previste meno di tre borse;
 - d. vi siano finanziamenti stabili e adeguati a garantire la sostenibilità del Corso;
 - e. vi sia la disponibilità di strutture operative e scientifiche idonee allo svolgimento delle attività di studio e ricerca;
 - f. vengano offerte attività formative in ambito disciplinare, interdisciplinare e multidisciplinare, nonché competenze linguistiche, informatiche, didattiche anche relative alla gestione della ricerca, alla valorizzazione dei risultati, alla proprietà intellettuale e all'accesso aperto;
 - g. sia adottato di un sistema di assicurazione della qualità conforme agli standard europei dello Spazio europeo dell'istruzione superiore (EHEA), secondo le indicazioni dell'ANVUR.

Art. 4 - Istituzione, rinnovo, durata e attivazione dei corsi

1. La proposta di istituzione è predisposta annualmente secondo le indicazioni del MUR e nel rispetto dei termini fissati dalla normativa vigente.
2. L'istituzione o il rinnovo dei Corsi è proposta da un gruppo di docenti in numero non inferiore a quello previsto per la composizione del Collegio, previo assenso dei Dipartimenti sedi amministrative, che assicurano la disponibilità delle necessarie strutture.
3. Il Collegio dei docenti individua al suo interno il **Coordinatore** nominato secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo.
4. I Corsi sono istituiti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, su proposta dei Dipartimenti interessati. La delibera del CdA individua il dipartimento sede amministrativa del corso di dottorato.
5. Il coordinatore del corso di dottorato è eletto tra i professori di ruolo di prima fascia componenti del collegio docenti o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In accordo con gli organi dipartimentali assicura il coordinamento delle attività formative, organizzative e scientifiche, avvalendosi anche del supporto di personale amministrativo dedicato.
6. Il Dipartimento sede amministrativa è responsabile dell'Assicurazione della Qualità del Corso e della gestione contabile delle risorse.

7. Entro i termini fissati dal MUR, i Dipartimenti possono presentare richieste di adesione a Corsi in consorzio, specificando il contributo degli enti partecipanti in termini di strutture, risorse e finanziamenti.
8. I Corsi hanno durata non inferiore a tre anni. Per comprovati motivi che non consentono la presentazione della tesi di dottorato nei tempi previsti dalla durata del corso, il collegio dei docenti può concedere una proroga. I corsi devono presentare denominazioni, curricula e composizione del Collegio coerenti con ambiti di ricerca ampi e chiaramente definiti. L'attività didattica dei Corsi di dottorato è fissata annualmente in modo univoco per tutti i dottorati, fatti salvi i casi previsti da disposizioni ministeriali o da programmi competitivi europei.
9. Il dottorando è tenuto a presentare un proprio progetto di ricerca ovvero a optare per uno tra quelli proposti dal Collegio dei docenti, i quali devono prevedere:
 - a. lo svolgimento, sotto la supervisione di un docente, di un programma di ricerca individuale riferito a uno specifico ambito disciplinare tra quelli caratterizzanti il Corso;
 - b. la partecipazione ad attività formative di livello dottorale, complementari all'attività di ricerca, per un totale non inferiore a 20 CFU nell'arco del triennio, secondo le indicazioni del Collegio, che ne autorizza la frequenza e ne valuta gli esiti.
10. Il Collegio dei docenti approva, per ciascun dottorando, il programma di ricerca individuale e le attività formative connesse, che possono essere organizzate anche congiuntamente tra più Corsi e devono includere iniziative interdisciplinari, multidisciplinari e transdisciplinari, finalizzate al supporto dell'attività di ricerca e alla qualificazione del profilo professionale del dottore di ricerca.
11. Il percorso dottorale comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno, pari a 60 CFU per ciascun anno, riconosciuti dal Collegio nell'ambito delle seguenti tipologie di attività:
 - a. attività formative trasversali (almeno 3 CFU annui);
 - b. attività formative disciplinari;
 - c. attività formative a scelta libera (almeno 1 CFU annuo);
 - d. attività formative interdisciplinari, multidisciplinari e transdisciplinari;
 - e. attività accademiche e professionalizzanti;
 - f. attività di ricerca.
12. Le attività formative svolte dai dottorandi, anche presso altre sedi, sono certificate mediante apposito documento allegato al diploma finale (Diploma Supplement).

Art. 5 - Raccordo fra Corsi di Dottorato e Scuole di Specializzazione mediche

1. Ai sensi della Legge 12 aprile 2022, n. 33, art. 4, comma 1, nonché dei Decreti Ministeriali n. 930 del 29 luglio 2022 e n. 933 del 2 agosto 2022, è consentita la contemporanea iscrizione a due corsi di istruzione superiore. L'Ateneo recepisce le disposizioni normative e le indicazioni ministeriali in materia.
2. La frequenza congiunta di un Corso di dottorato e di una Scuola di specializzazione medica è ammessa nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a. compatibilità delle attività e dell'impegno richiesti dai due percorsi formativi, anche in relazione alla distanza tra le sedi, attestata dal Consiglio della Scuola di specializzazione e dal Collegio dei docenti del dottorato;
 - b. incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività svolte nell'ambito della Scuola di specializzazione.
3. Nei casi di frequenza congiunta, il Collegio dei docenti può autorizzare, su richiesta dell'interessato, una riduzione delle attività dottorali, previa valutazione positiva della coerenza tra le attività di ricerca già svolte nell'ambito della Scuola di specializzazione e il progetto di dottorato. A tal fine è altresì richiesto il giudizio di compatibilità del Consiglio della Scuola di specializzazione in merito alla coerenza del progetto di dottorato con le finalità didattiche della



Scuola stessa. In caso di accoglimento della richiesta, la durata del Corso di dottorato non può comunque essere inferiore a due anni.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CORSI

Art. 6 - Organizzazione dei Corsi e Scuola di Dottorato

1. L'Ateneo istituisce la Scuola di Dottorato con il compito di coordinamento e gestione delle attività comuni dei dottorandi, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento della Scuola di Dottorato.
2. La Scuola persegue le seguenti finalità:
 - a. razionalizzare e rendere più efficiente l'organizzazione dell'attività formativa;
 - b. migliorare, coordinare e valorizzare le risorse e le potenzialità esistenti per la formazione alla ricerca e alle professioni ad essa collegate;
 - c. promuovere e sviluppare accordi di cooperazione a livello nazionale e internazionale;
 - d. favorire l'accesso a fonti di finanziamento pubbliche e private, sia nazionali che internazionali;
 - e. svolgere funzioni istruttorie e propositive a supporto degli organi di governo dell'Ateneo.
3. Alla Scuola è preposto un Direttore, individuato secondo le modalità stabilite dal relativo Regolamento di funzionamento.

Art. 7 - Organi dei Corsi di Dottorato

Gli organi del Corso sono il Collegio dei docenti e il Coordinatore.

1. Il **Collegio dei docenti** è l'organo responsabile della progettazione, dell'organizzazione didattica e scientifica e della realizzazione del dottorato, anche in relazione alle procedure di assicurazione della qualità. È composto da almeno dodici membri appartenenti ad ambiti scientifici coerenti con gli obiettivi formativi del Corso.
2. Ciascun componente può partecipare a un solo Collegio a livello nazionale, fatta salva la possibilità di adesione a un ulteriore Collegio nel caso di dottorati organizzati in forma associata, inclusi quelli industriali e di interesse nazionale.
3. La partecipazione di docenti dell'Ateneo a Collegi attivati presso altri Atenei è subordinata al rilascio del nulla osta da parte del Dipartimento di appartenenza.
4. Il Collegio è composto per almeno la metà da professori universitari di prima o seconda fascia, mentre la restante parte può includere ricercatori dell'Ateneo o di enti pubblici di ricerca. Nei Corsi in forma associata possono inoltre farne parte ricercatori e dirigenti di ricerca di enti esterni.
5. Tutti i componenti devono possedere un'adeguata qualificazione scientifica, in linea con i requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso ai ruoli accademici. Tale qualificazione è definita dall'ANVUR attraverso le linee guida per l'accreditamento.
6. Nel collegio dei docenti deve essere assicurata una rappresentanza di dottorandi pari al 10 % dei componenti. La rappresentanza resta in carica per l'intero ciclo di appartenenza ed è rinnovata in caso di decadenza o dimissioni. Essa partecipa stabilmente alla progettazione dell'attività formativa e all'analisi dei questionari.
7. Il Collegio delibera annualmente sulle nuove adesioni e, all'inizio di ciascun anno accademico, prende in carico i cicli già attivi e non ancora conclusi. Rientrano tra le sue principali competenze:
 - a. la definizione delle prove di ammissione e dei criteri di valutazione;
 - b. l'assegnazione delle borse di studio;
 - c. l'individuazione di supervisori e co-supervisori;
 - d. la programmazione delle attività formative e di ricerca e la verifica annuale delle attività svolte;

- e. l'autorizzazione allo svolgimento di attività compatibili con il Corso, inclusa la didattica integrativa, di tutorato nonché, per i dottorandi di area medica, attività clinico assistenziale;
 - f. l'autorizzazione a periodi di studio e ricerca in Italia e all'estero;
 - g. l'eventuale esclusione dei dottorandi, previo parere motivato;
 - h. l'approvazione di programmi di co-tutela internazionale;
 - i. la nomina dei valutatori delle tesi e la definizione delle date dell'esame finale.
8. Il Collegio propone inoltre i componenti delle commissioni per l'ammissione e per il conseguimento del titolo. Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti (al netto degli assenti giustificati), possono svolgersi anche in modalità telematica a discrezione del Coordinatore e non ammettono deleghe. Di ogni seduta è redatto verbale.
9. Il **Coordinatore** è il responsabile del Corso, ne indirizza le attività e lo rappresenta. È eletto tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in caso di motivata indisponibilità, tra i professori di seconda fascia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Resta in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
10. Il Coordinatore utilizza i fondi destinati dal Consiglio di Amministrazione al funzionamento ordinario del Corso e svolge le seguenti funzioni:
- a. coordina e organizza le attività formative e amministrative, assumendo la gestione dei cicli attivi;
 - b. convoca e presiede il Collegio, curando l'attuazione delle deliberazioni;
 - c. autorizza lo svolgimento di attività di ricerca o stage fuori sede;
 - d. segnala eventuali assenze ingiustificate dei dottorandi ai fini dei provvedimenti conseguenti;
 - e. sovraintende alle procedure di assicurazione della qualità per il corso di dottorato;
 - f. monitora l'utilizzo delle risorse assegnate ai Dipartimenti sede dei corsi per le attività di ricerca dei dottorandi, le quali sono soggette a rendicontazione secondo le modalità definite dall'Ateneo, al fine di garantirne la tracciabilità e la coerenza con le finalità del dottorato.
11. Nel caso di dimissioni anticipate, il coordinatore rimane in carica fino all'elezione del nuovo coordinatore che deve avvenire entro trenta giorni dalle dimissioni.

Art. 8 - Supervisore e Co-supervisori

1. A ciascun dottorando è assegnato un supervisore principale e uno o più co-supervisori, individuati dal Collegio dei docenti anche tra soggetti esterni all'Ateneo nonché internazionali. Tra questi, almeno uno deve appartenere alla comunità accademica ed essere in possesso dei requisiti previsti per i componenti del Collegio. L'assegnazione è effettuata al fine di garantire la qualità scientifica e la continuità del percorso formativo, nonché di favorire lo sviluppo di collaborazioni interdisciplinari. Il supervisore deve essere un docente in possesso dei requisiti scientifici previsti dalle linee guida ANVUR.
2. Le attività di didattica, tutorato scientifico o aziendale e supervisione delle tesi svolte dai docenti concorrono all'assolvimento degli obblighi istituzionali, ai sensi dell'art. 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo quanto previsto dai regolamenti di Ateneo.
3. Il supervisore e gli eventuali co-supervisori, d'intesa con il dottorando, definiscono il tema di ricerca e lo sottopongono all'approvazione del Collegio dei docenti. Essi ne assumono la responsabilità scientifica e garantiscono il supporto al dottorando per l'intera durata del percorso, seguendone lo sviluppo delle attività di ricerca, comprese le esperienze di mobilità nazionale e internazionale, fino alla redazione della tesi.
4. Il supervisore principale riferisce al Collegio dei docenti, con cadenza almeno annuale, in merito ai progressi del dottorando ed esprime il proprio parere ai fini del passaggio all'anno successivo e dell'ammissione alla discussione della tesi, segnalando eventuali comportamenti rilevanti ai fini dell'adozione di provvedimenti disciplinari.

5. La sostituzione del supervisore o dei co-supervisori è disposta con deliberazione del Collegio dei docenti, su richiesta motivata, al fine di garantire la continuità scientifica e il regolare svolgimento del percorso di dottorato.
6. Il supervisore o i co-supervisori possono rinunciare all'incarico per giustificati motivi, dandone comunicazione al Collegio dei docenti. La sostituzione è altresì disposta nei casi di incompatibilità, sopravvenuta indisponibilità o conflitto di interessi, anche su segnalazione del dottorando o di componenti del Collegio, previa valutazione delle circostanze da parte del Collegio medesimo.

Art. 9 - Dottorato Industriale e Dottorato di Interesse Nazionale

1. Per dottorato industriale si intende un Corso di dottorato realizzato in collaborazione con imprese o altri soggetti che svolgono attività di ricerca e sviluppo, sulla base di specifiche convenzioni o consorzi, finalizzato a favorire l'integrazione tra ricerca accademica e sistema produttivo.
2. L'Ateneo, in sede di accreditamento iniziale o successivamente, può richiedere il riconoscimento della qualificazione di «dottorato industriale», anche come parte della denominazione, per i Corsi attivati sulla base di convenzioni o consorzi che comprendano anche soggetti di cui all'art. 3, comma 2, lett. d) del D.M. n. 226/2021, che svolgono attività di ricerca e sviluppo.
3. Le convenzioni di cui al comma 1 disciplinano:
 - a. le modalità di coordinamento delle attività di ricerca tra le parti, concordate e verificate con le imprese partecipanti;
 - b. le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa, nonché, per i posti eventualmente coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo e la durata del dottorato, da concordare con l'impresa;
 - c. i meccanismi incentivanti volti a promuovere il trasferimento tecnologico e lo sviluppo dei risultati della ricerca da parte delle imprese convenzionate.
4. Le tematiche di ricerca caratterizzanti il dottorato industriale riconoscono particolare rilevanza alla promozione dello sviluppo economico e del sistema produttivo, favorendo la progettazione congiunta tra le attività di ricerca e quelle dei dottorandi.
5. I bandi di ammissione ai Corsi di dottorato industriale possono:
 - a. indicare requisiti specifici per lo svolgimento delle attività di ricerca, quali interdisciplinarietà, adesione a reti internazionali e intersettorialità, con particolare riferimento al settore delle imprese;
 - b. destinare una quota dei posti disponibili ai dipendenti delle imprese o degli enti convenzionati impegnati in attività di elevata qualificazione, ammessi al dottorato a seguito del superamento della relativa selezione (Dottorati Executive).
6. È consentita, nei limiti dell'art. 45 del D. Lgs. n. 81/2015, l'attivazione di contratti di apprendistato finalizzati alla formazione del dottorato industriale, garantendo comunque la prevalenza dell'attività di ricerca. Tali contratti sono considerati equivalenti alle borse di dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del Corso.
7. L'Ateneo favorisce la partecipazione ai Dottorati di interesse nazionale, sia in forma associata che come istituzione proponente, ai sensi dell'art. 11 del D.M. n. 226/2021.
8. Si definisce Dottorato di interesse nazionale un Corso che:
 - a. contribuisce in modo comprovato al progresso della ricerca, anche attraverso il raggiungimento di obiettivi specifici delle aree prioritarie del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza o dei Piani nazionali di ricerca, compresi quelli relativi alla valorizzazione di Corsi innovativi per la pubblica amministrazione e per il patrimonio culturale;
 - b. prevede, già in fase di accreditamento, la stipula di convenzioni o la costituzione di consorzi tra più Università e con istituzioni di ricerca di elevata qualificazione, anche estere,

- assicurando la condivisione delle attività formative e di ricerca, la regolazione dei sostegni finanziari, la mobilità di docenti e dottorandi ed eventuali forme di co-tutela;
- c. prevede il coordinamento e la progettazione congiunta delle attività di ricerca tra l'Ateneo e almeno quattro soggetti tra quelli previsti per il dottorato in forma associata, per realizzare percorsi formativi di elevata qualificazione e consentire l'accesso a infrastrutture di ricerca idonee;
 - d. prevede, per ciascun ciclo, almeno 30 borse di studio, di importo determinato ai sensi del D.M. 23 febbraio 2022, n. 247, con incremento del 20% del cofinanziamento ministeriale a sostegno delle attività di ricerca e formazione dei dottorandi.
9. I soggetti coinvolti ai sensi del comma 8, lett. c), assegnano le borse di studio secondo i regolamenti interni, previa valutazione dei candidati da parte di una Commissione che assicuri la partecipazione di componenti stranieri o esterni ai soggetti convenzionati.
10. La Scuola esamina le proposte presentate dai docenti ai Consigli di Dipartimento per l'attivazione di convenzioni ai fini della partecipazione ai Dottorati di interesse nazionale e le sottopone agli Organi di Ateneo per l'approvazione.

Art. 10 - Internazionalizzazione e co-tutela di tesi

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del D.M. n. 226/2021 e in conformità ai principi del Processo di Bologna, l'Ateneo promuove l'internazionalizzazione dei Corsi di dottorato mediante:
 - a. inserimento di qualificata docenza internazionale;
 - b. incentivazione alla mobilità internazionale dei dottorandi;
 - c. partecipazione dei dottorandi a progetti di ricerca internazionale;
 - d. attivazione di Corsi in convenzione o consorzio con Atenei ed enti stranieri;
 - e. stipula di accordi di reciproco riconoscimento dei titoli e dei Corsi;
 - f. rilascio di doppi titoli, titoli multipli o titoli congiunti sulla base di accordi quadro governativi o tra Atenei.
2. Nel caso di corsi attivati, previo accreditamento, con Atenei ed enti di ricerca esteri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, le convenzioni devono prevedere un'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, ivi comprese le borse di studio, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.
3. Gli accordi di collaborazione internazionale possono stabilire norme in deroga al presente regolamento, in materia di:
 - a. composizione della Commissione, tempistiche e modalità di ammissione al Corso;
 - b. inizio delle attività formative;
 - c. modalità di svolgimento del Corso;
 - d. commissione e modalità relative all'esame finale;
 - e. importi e modalità di erogazione delle borse di studio o altre forme di sostegno finanziario, in conformità con le normative vigenti nei rispettivi Paesi e i regolamenti dei soggetti convenzionati o consorziati.
4. Previa approvazione del Collegio, l'Ateneo può sottoscrivere convenzioni di **co-tutela di tesi** con Atenei stranieri, nell'ambito del processo di internazionalizzazione promosso dal MUR e delle convenzioni quadro della CRUI per il reciproco riconoscimento dei titoli e la mobilità universitaria.
5. La co-tutela consente il conseguimento di un doppio titolo di Dottore di Ricerca, riconosciuto in entrambi i Paesi.

6. La procedura di attivazione della co-tutela deve essere avviata entro tre mesi dall'immatricolazione al Corso, al fine di garantire una distribuzione equilibrata delle attività formative e di ricerca tra le sedi coinvolte.
7. Resta fermo l'obbligo di permanenza:
 - a. per i dottorandi provenienti da Atenei esteri, di almeno dodici mesi presso l'Ateneo;
 - b. per i dottorandi iscritti all'Ateneo, di un periodo massimo di diciotto mesi presso l'istituzione partner estera.
8. Le convenzioni di co-tutela disciplinano:
 - a. durata del dottorato;
 - b. pagamento delle tasse di iscrizione presso entrambi gli Atenei;
 - c. regime assicurativo applicabile;
 - d. progetto di ricerca, da svolgersi presso entrambe le sedi secondo un calendario concordato dai supervisori;
 - e. titolo provvisorio della tesi e nominativi dei supervisori, uno per ciascuna sede;
 - f. modalità e sede di svolgimento dell'esame finale;
 - g. composizione della Commissione giudicatrice, avente carattere paritetico;
 - h. denominazione del titolo rilasciato da ciascun Ateneo, con esplicita menzione del doppio titolo in regime di co-tutela.
9. Il Collegio verifica annualmente, in collaborazione con i supervisori, le attività svolte e i risultati prodotti dai dottorandi e delibera in merito al superamento di ciascun anno di Corso.

Art. 11 - Risorse finanziarie e borse di dottorato

1. Le risorse finanziarie destinate al funzionamento dei corsi di dottorato e al finanziamento delle borse possono provenire da:
 - a. fondi dell'Ateneo;
 - b. finanziamenti ministeriali (es. MUR);
 - c. fondi europei e internazionali;
 - d. enti pubblici e privati;
 - e. imprese, fondazioni e altri soggetti esterni, anche nell'ambito di accordi o convenzioni;
 - f. progetti di ricerca nazionali e internazionali.
2. Le borse di dottorato possono essere finanziate integralmente dall'Ateneo, cofinanziate con soggetti esterni oppure interamente finanziate da enti esterni, nel rispetto della normativa vigente e previa approvazione degli organi competenti.
3. L'attivazione delle borse finanziate da soggetti esterni avviene secondo la seguente procedura:
 - a. proposta del Collegio dei docenti del corso di dottorato;
 - b. verifica della disponibilità e congruità delle risorse finanziarie;
 - c. stipula di convenzione o accordo con il soggetto finanziatore, che definisce:
 - importo della borsa;
 - durata;
 - eventuali vincoli tematici;
 - modalità di erogazione;
 - d. approvazione da parte degli organi accademici competenti;
 - e. inserimento delle borse nel bando di ammissione.
4. Il Consiglio di Amministrazione, con cadenza annuale, assegna il budget destinato al finanziamento delle borse, comprensivo degli oneri a carico dell'Ateneo, delle risorse per la mobilità dei dottorandi e del budget per l'attività di ricerca.
5. Il Consiglio della Scuola delibera la ripartizione delle borse tra i corsi di dottorato, sulla base di criteri chiari, trasparenti e condivisi.

6. Nel limite delle risorse stanziare nel bilancio di previsione, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, delibera annualmente il piano di assegnazione delle borse contestualmente all'avvio del ciclo di dottorato.
7. Gli oneri non coperti da fondi ministeriali possono essere sostenuti anche mediante convenzioni con soggetti pubblici o privati esterni, stipulate anteriormente all'emanazione del bando di ammissione, ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera b), della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
8. Il soggetto finanziatore si impegna, mediante lettera di intenti indirizzata al Rettore, a versare all'Università, per ciascun anno di durata del dottorato:
 - a. l'importo della borsa, determinato dal decreto ministeriale vigente;
 - b. il contributo previdenziale INPS alla gestione separata;
 - c. un importo non inferiore al 10% dell'ammontare della borsa annuale, destinato all'attività di ricerca del dottorando in Italia e all'estero.
9. Il soggetto finanziatore si impegna altresì a corrispondere:
 - a. l'incremento della borsa, in misura non inferiore al 50%, per eventuali periodi di soggiorno all'estero;
 - b. eventuali somme aggiuntive necessarie a coprire maggiori oneri derivanti da disposizioni normative o regolamentari.
10. La convenzione relativa al finanziamento della borsa è trasmessa all'ente finanziatore per la sottoscrizione; le spese di bollo sono a carico del medesimo ente.
11. Il pagamento delle somme di cui al comma 9, può essere effettuato:
 - a. in un'unica soluzione anticipata, entro 60 giorni dalla stipula della convenzione;
 - b. in rate annuali anticipate, con la prima rata entro 30 giorni dalla richiesta scritta dell'Università e le successive entro il 30 settembre di ciascun anno.A garanzia del pagamento, il soggetto finanziatore consegna all'Università, all'atto della stipula della convenzione, una fideiussione bancaria o assicurativa irrevocabile, di durata pari a quella del dottorato.
12. Le somme di cui al comma 11 sono versate entro 30 giorni dalla relativa richiesta scritta da parte dell'Università. I fac-simile della documentazione da presentare sono resi disponibili sul sito di Ateneo.

TITOLO IV - ASSICURAZIONE DELLA QUALITÀ

Art. 12 - Assicurazione della qualità dei Corsi

1. I Corsi sono organizzati e gestiti nell'ambito del Sistema di Assicurazione della Qualità (AQ) di Ateneo, in conformità al D.M. n. 226/2021, agli Standard e alle Linee guida per l'Assicurazione della Qualità nello Spazio Europeo dell'Istruzione Superiore (EHEA).
2. L'Assicurazione della Qualità dei Corsi è finalizzata a garantire:
 - a. la qualità della progettazione e dell'attuazione dei percorsi formativi e di ricerca;
 - b. la coerenza tra obiettivi formativi, attività svolte e risultati attesi;
 - c. il monitoraggio continuo e il miglioramento dei Corsi;
 - d. il coinvolgimento sistematico dei dottorandi e delle Parti Interessate.

Art. 13 - Commissione AIQUA-PhD

1. Presso ciascun Dottorato è istituita una Commissione di Assicurazione Interna della Qualità del Dottorato (AIQUA-PhD), quale organismo operativo del sistema AQ di Ateneo per i Corsi.
2. La Commissione AIQUA-PhD svolge funzioni di supporto al Collegio docenti nelle seguenti attività:

- a. progettazione iniziale e in itinere del Corso;
 - b. monitoraggio annuale dell'andamento del Corso;
 - c. definizione delle azioni di miglioramento;
 - d. predisposizione della documentazione richiesta ai fini dell'accREDITAMENTO iniziale e periodico;
 - e. redazione della Relazione Annuale e del Documento di Autovalutazione Periodica e degli altri documenti di AQ secondo le linee guida del Presidio della Qualità di Ateneo.
3. Le attività della Commissione sono verbalizzate e conservate presso il Dipartimento sede amministrativa del Corso.

Art. 14 - Composizione della Commissione AIQUA-PhD

1. La Commissione AIQUA-PhD è composta, di norma, da:
 - a. il Coordinatore del Dottorato, con funzioni di Presidente;
 - b. due membri del Collegio;
 - c. due dottorandi del Corso.

La Commissione è, inoltre, supportata da un referente amministrativo individuato dalla struttura competente, con funzioni di segretario verbalizzante.

2. La composizione della Commissione è proposta dal Collegio ed è approvata dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del Corso.
3. La Commissione resta in carica per tre anni ed è rinnovabile.

Art. 15 - Comitato Consultivo per i Corsi di Dottorato

1. Nell'ambito del sistema di Assicurazione della Qualità è istituito, per ciascun Corso o per più Corsi affini, un Comitato Consultivo, con funzioni di raccordo e consultazione delle Parti Interessate.
2. Il Comitato Consultivo:
 - a. opera in autonomia rispetto al Collegio;
 - b. promuove il coinvolgimento delle Parti Interessate nella progettazione, nel monitoraggio e nel miglioramento del Corso;
 - c. contribuisce alla verifica dell'adeguatezza dei profili formativi in relazione agli sbocchi occupazionali e scientifici;
 - d. acquisisce e analizza le opinioni delle Parti Interessate sulle competenze sviluppate dai dottorandi.

Art. 16 - Composizione e funzionamento del Comitato Consultivo

1. Il Comitato Consultivo è composto da almeno cinque membri rappresentativi delle Parti Interessate, interne ed esterne all'Ateneo, individuati in relazione agli ambiti scientifici e professionali del Corso. Possono farne parte:
 - a. enti di ricerca;
 - b. imprese e soggetti del sistema produttivo;
 - c. istituzioni pubbliche o private;
 - d. professionisti ed esperti dei settori di riferimento;
 - e. Alumni del Corso di dottorato;
 - f. docenti rappresentativi delle aree disciplinari coinvolte;
 - g. Presidenti dei Consigli dei Corsi di Laurea Magistrale che costituiscono accesso al Corso.
2. I componenti del Comitato Consultivo sono nominati dal Consiglio del Dipartimento sede amministrativa del Corso, su proposta del Collegio, formulata su indicazione del Coordinatore.

3. Il Comitato dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta. La composizione è periodicamente aggiornata al fine di garantire un'adeguata rappresentatività.
4. Le attività del Comitato Consultivo sono documentate e i relativi esiti sono considerati nei processi di progettazione, monitoraggio e riesame del Dottorato.

Art. 17 - Raccordo con il sistema di Assicurazione della Qualità di Ateneo

1. Le attività di Assicurazione della Qualità dei Corsi di Dottorato si svolgono in raccordo con:
 - a. il Presidio della Qualità di Ateneo;
 - b. la Scuola di dottorato;
 - c. gli organi di governo dell'Ateneo competenti in materia di qualità.
2. La documentazione prodotta nell'ambito dell'AQ dei Corsi di Dottorato è utilizzata ai fini del monitoraggio interno, delle procedure di accreditamento e delle valutazioni periodiche.

TITOLO V - ACCESSO E AMMISSIONE AI CORSI

Art. 18 - Requisiti di Ammissione

1. Per l'ammissione al dottorato è indetta, almeno una volta all'anno, una selezione pubblica.
2. La domanda di partecipazione può essere presentata da cittadini italiani o stranieri che, alla data di scadenza del bando, siano in possesso del diploma di laurea specialistica/magistrale o diploma di laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99 e al D.M. 270/2004 o di analogo titolo accademico conseguito all'estero. La domanda di partecipazione può essere altresì presentata da coloro che conseguono il titolo di studio richiesto dal bando entro la data di iscrizione al dottorato, ovvero entro l'inizio dello stesso, pena la decadenza dall'ammissione al corso.
3. L'idoneità del titolo estero è accertata dalla commissione di ammissione al dottorato, nel rispetto della normativa vigente in Italia e nel Paese dove è stato rilasciato il titolo, nonché dei trattati ovvero degli accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
4. Il possesso di competenze linguistiche nella lingua inglese, o in altra lingua straniera indicata dal bando, almeno di livello B2 del CEFR (Common European Framework of Reference for Languages), costituisce requisito obbligatorio per il conseguimento del titolo. Tale requisito deve essere soddisfatto entro la conclusione del primo anno di corso, mediante acquisizione di una certificazione rilasciata da un ente riconosciuto, secondo le modalità stabilite dall'Ateneo.

Art. 19 - Bando di Concorso

1. Il bando per l'ammissione al dottorato, redatto in italiano e in inglese, è pubblicato, per almeno trenta giorni, sul sito di Ateneo, sul sito europeo Euraxess e sul sito del MUR.
2. Il bando indica i criteri di accesso e di valutazione dei titoli, la presenza di eventuali prove scritte, inclusi test riconosciuti a livello internazionale, nonché le modalità di svolgimento dei colloqui, che possono prevedere anche la presentazione e la discussione di un progetto di ricerca.
3. Se il bando riserva una quota di posti a studenti laureati in Atenei esteri, ovvero a borsisti di Stati esteri o aderenti a specifici programmi di mobilità internazionale, può prevedere procedure differenziate di svolgimento della procedura di ammissione e, in tal caso, viene redatta una graduatoria separata.
4. Il bando reca l'indicazione del numero delle borse di dottorato e delle eventuali altre forme di sostegno finanziario, nonché:
 - a. eventuali tasse e contributi posti a carico dei dottorandi, deliberati annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

- b. i criteri per la destinazione di borse eventualmente non attribuite;
 - c. gli eventuali posti riservati per particolari categorie;
 - d. le modalità di accertamento della conoscenza di una o più lingue straniere;
 - e. le eventuali prove differenziate o integrative per l'assegnazione delle forme di finanziamento diverse dalle borse o per borse finalizzate a particolari progetti di ricerca.
5. I bandi di selezione possono inoltre prevedere:
- a. le modalità di ammissione di idonei al corso in caso di rinuncia dei vincitori o qualora si rendano disponibili ulteriori risorse, entro i termini del bando stesso;
 - b. la riserva di una quota delle borse e delle altre forme di sostegno finanziario a favore di soggetti che hanno conseguito, presso Atenei esteri, il titolo di studio richiesto per l'ammissione al dottorato;
 - c. l'indicazione di temi di ricerca specifici a valere sulle posizioni con borsa di studio o finanziamento equivalente disponibili, a esclusione delle posizioni con borsa di studio interamente finanziata su fondi resi disponibili dall'Ateneo.
6. Possono essere banditi posti di dottorato senza borsa, nel limite di un posto ogni tre con borsa.

Art. 20 - Commissione Giudicatrice

1. Il Rettore nomina con proprio decreto, su proposta del Collegio, la Commissione incaricata della selezione dei candidati, composta da un minimo di tre (3) fino a un massimo di cinque (5) componenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo (dei quali almeno due professori di prima o di seconda fascia) ai quali possono essere aggiunti non più di due esperti esterni all'Ateneo, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca di alta qualificazione.
2. In caso di borse di studio o altre forme di sostegno finanziario equivalente, finanziate con fondi provenienti da terzi, il Collegio può proporre che la Commissione venga integrata da non più di un esperto per le tematiche su cui verte il finanziamento, anche non appartenente ai ruoli dell'Ateneo.
3. La composizione della Commissione deve rispettare il principio di pari opportunità ed equilibrio di genere, riservando a ciascun genere almeno un terzo dei posti.
4. La Commissione nomina al suo interno il Presidente e il Segretario.

Art. 21 - Prove di Ammissione

1. Nell'ambito della prova scritta e/o orale è prevista la verifica della conoscenza della lingua inglese. Le prove possono essere svolte in lingua inglese qualora il candidato ne faccia espressa richiesta nella domanda di partecipazione.
2. Per la copertura dei posti riservati a:
 - a. candidati in possesso di titolo di studio conseguito presso Atenei esteri;
 - b. borsisti di Stati esteri o di specifici programmi di mobilità internazionale che, alla data di scadenza del bando, non risultino soggiornanti in Italia;possono essere previste modalità di selezione alternative, consistenti nello svolgimento delle prove in modalità telematica mediante videoconferenza. In tali casi, l'Ateneo adotta procedure idonee a garantire l'identificazione dei candidati, la trasparenza e la pubblicità delle operazioni concorsuali.
3. L'esito della selezione è reso pubblico mediante la formazione di una graduatoria. I posti riservati non assegnati possono essere destinati allo scorrimento delle graduatorie relative ai posti non riservati, salvo diversa disposizione espressamente prevista dal bando, oppure resi disponibili per altre procedure di selezione.
4. L'eventuale prova orale è pubblica.

5. La Commissione giudicatrice attribuisce a ciascun candidato un punteggio complessivo massimo di 120 punti, così ripartiti:
 - a. fino a un massimo di 60 punti per la valutazione dei titoli; la Commissione può stabilire un punteggio minimo per l'ammissione alla eventuale prova successiva;
 - b. fino a un massimo di 60 punti per la prova scritta e/o orale, ovvero per l'esposizione di un progetto di ricerca. In caso di valutazione collegiale, ciascun commissario attribuisce un punteggio massimo pari a $60/n$, dove n rappresenta il numero dei componenti della Commissione.
6. La prova scritta e/o orale si considera superata se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 40/60. Il punteggio finale è determinato dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli e, se previsto, nella prova scritta e/o orale.
7. Al termine delle prove, la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base del punteggio complessivo di ciascun candidato. La graduatoria generale è approvata con decreto del Rettore e pubblicata sul sito web di Ateneo.
8. I candidati ammessi decadono dal diritto all'immatricolazione qualora non esprimano formale accettazione entro la scadenza indicata nella graduatoria; in tal caso, i posti rimasti vacanti sono assegnati mediante scorrimento della graduatoria.
9. Le Commissioni giudicatrici trasmettono all'Ufficio Dottorati di Ricerca, entro tre giorni dallo svolgimento delle prove, i verbali relativi agli atti concorsuali, sottoscritti da tutti i commissari.
10. I posti eventualmente vacanti entro un mese dall'inizio del primo anno di corso, a seguito di rinuncia, sono assegnati ai candidati collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, tenendo conto, ove necessario, dello specifico ambito di ricerca collegato al finanziamento.
11. In caso di rinuncia o decadenza entro un mese dall'avvio dei Corsi, il dottorando non ha diritto alla corresponsione del rateo di borsa né all'erogazione di altre forme di finanziamento.

Art. 22 - Ammissione in Sovrannumero

1. Possono essere ammessi in sovrannumero, previa partecipazione al bando di concorso e superamento delle prove di ammissione, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, acquisiti l'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva per la durata del corso ovvero, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, il congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
2. Sono inoltre ammessi in sovrannumero, previo consenso del Collegio, che verifica la congruità del tema di ricerca con le tematiche scientifiche disciplinari del Corso:
 - a. i soggetti individuati in seguito a procedure di selezione previste nell'ambito di accordi o programmi di ricerca internazionali, a cui l'Ateneo partecipa in veste di coordinatore o partner, di durata non inferiore a quella del dottorato;
 - b. gli iscritti a corsi presso Atenei stranieri che abbiano sottoscritto accordi con l'Ateneo per il rilascio del titolo di Dottore di Ricerca in co-tutela;
 - c. i candidati selezionati dalla Comunità Europea e assegnatari di borsa nell'ambito di specifici progetti destinati ai Corsi possono essere ammessi in aggiunta ai posti banditi per il dottorato;
 - d. i dottorandi executive, dipendenti di aziende convenzionate, già inseriti nel mondo del lavoro a tempo indeterminato (ad esempio professionisti, dirigenti o quadri aziendali e della pubblica amministrazione) che svolgono il dottorato in modalità compatibile con l'attività professionale

TITOLO VI - DIRITTI E DOVERI DEI DOTTORANDI

Art. 23 - Contributi di iscrizione

1. L'ammontare dei contributi per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato attivati presso l'Ateneo e le relative modalità di pagamento sono stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, nel rispetto della normativa vigente.
2. I contributi sono comprensivi del premio di assicurazione infortuni, dell'imposta di bollo e della tassa regionale per il diritto allo studio e sono da corrispondere in un'unica soluzione. Ai dottorandi che usufruiscono di borse messe a disposizione da enti di ricerca che concorrono al corso di dottorato ovvero da enti esterni, l'ammontare dei contributi di iscrizione, fatta eccezione per le voci di cui sopra, è assicurato dagli stessi finanziatori delle borse.
3. La rinuncia al dottorato non dà diritto al rimborso dei contributi di iscrizione già versati.
4. Il dottorando tenuto alla corresponsione dei contributi di iscrizione e frequenza ai corsi, non in regola con il pagamento, non può svolgere alcuna attività correlata al corso di dottorato al quale è iscritto.
5. Sono ammessi all'esame finale solo i dottorandi in regola con i versamenti dovuti all'Ateneo.

Art. 24 - Borse di Studio

1. Le borse di studio, qualunque sia il loro valore determinato ai sensi del successivo comma 3, sono assegnate ai dottorandi secondo l'ordine definito nelle relative graduatorie di merito, predisposte dalle Commissioni esaminatrici a seguito delle procedure di valutazione comparativa. A parità di merito le borse sono assegnate secondo la valutazione della situazione economica dei candidati, svolta sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. A parità di merito i posti senza borsa sono assegnati al candidato più giovane di età. Coloro che hanno diritto al conferimento della borsa di studio vi possono rinunciare, anche all'atto dell'ammissione, mantenendo la possibilità di frequentare il corso di dottorato.
2. La borsa di studio ha durata annuale ed è rinnovata a condizione che il dottorando sia stato ammesso dal Collegio dei docenti all'anno successivo, previa verifica del regolare e proficuo svolgimento del programma delle attività previste per l'anno precedente.
3. L'ammontare della borsa di studio, da erogare in rate mensili posticipate, è dato da una quota base, determinata dal Consiglio di amministrazione, e da una eventuale quota integrativa, stabilita dal Collegio dei docenti, che può differenziarsi da dottorato a dottorato e che non può superare il 30% dell'ammontare della quota base. L'erogazione di borse di valore maggiorato rispetto alla quota minima deve essere prevista nel bando di attivazione del ciclo di dottorato.
4. I titolari di borsa di studio sono obbligati al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'art. 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, nella misura di un terzo; i restanti due terzi sono a carico dell'Ateneo. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
5. L'importo della borsa è maggiorato almeno del 50% per consentire ai dottorandi di svolgere all'estero l'attività di ricerca. Il soggiorno all'estero, previa autorizzazione del Collegio dei docenti, deve essere di durata non inferiore a dieci giorni. L'incremento della borsa di studio è previsto per un periodo complessivamente non superiore a dodici mesi, che può essere esteso fino a un tetto massimo complessivo di diciotto mesi per i dottorati in co-tutela con soggetti esteri o attivati ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.M. 226/2021.

6. Ai dottorandi che usufruiscono di borse messe a disposizione da Università ed enti di ricerca che concorrono al corso di dottorato ovvero da enti esterni, la maggiorazione per i soggiorni all'estero è assicurata dagli stessi finanziatori delle borse.
7. A ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa, un budget a copertura dei costi correlati all'espletamento dell'attività di ricerca in Italia e all'estero, di importo non inferiore al 10% del valore della quota base della borsa. Ai dottorandi che usufruiscono di borse messe a disposizione da università ed enti di ricerca che concorrono al corso di dottorato ovvero da enti esterni, il budget è assicurato dagli stessi finanziatori delle borse. Gli oneri relativi al budget da assicurare a ciascun dottorando privo di borsa gravano sui fondi di ricerca di pertinenza dei componenti del Collegio dei docenti. Qualora il dottorando decada ovvero rinunci alla borsa, il budget finanziato su fondi di bilancio, non utilizzato, rientra nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini.
8. Le disposizioni di cui ai due commi precedenti non si applicano ai borsisti di Stati esteri e ai dottorandi beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità (cotutela).
9. Il budget può essere utilizzato esclusivamente previa autorizzazione del supervisore, su richiesta del dottorando, per spese coerenti con le finalità del dottorato e nel rispetto delle norme di contabilità pubblica e dei regolamenti di Ateneo. Il materiale inventariabile eventualmente acquistato mediante l'utilizzo del budget per le attività di ricerca resta di proprietà dell'Ateneo.
10. Le modalità operative di gestione e rendicontazione del budget sono disciplinate dai regolamenti di Ateneo e dalle disposizioni dei Dipartimenti competenti.
11. Coloro che hanno già conseguito un titolo di dottore di ricerca con o senza borsa di studio e si iscrivono a un secondo corso, previo superamento del relativo esame di ammissione, non possono essere ammessi al godimento della borsa. La borsa di dottorato non è cumulabile con alcuna altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita, tranne che con le borse o altri contributi concessi da istituzioni nazionali o estere per soggiorni all'estero volti a integrare l'attività di formazione e di ricerca. Non è altresì consentito il cumulo della borsa di dottorato con il trattamento economico corrisposto ai medici in formazione specialistica.
12. Ai sensi del DM 226/2021, art. 12 comma 1, la borsa di studio è compatibile con i redditi derivanti da attività lavorativa, purché non superiori all'importo della borsa medesima.
13. Il titolare di una borsa di dottorato che rinunci alla prosecuzione del corso ha diritto unicamente alla mensilità relativa all'ultimo periodo di attività svolto e non può percepire quelle non maturate. Eventuali somme erogate successivamente alla rinuncia devono essere restituite all'Università. La rinuncia deve essere comunicata formalmente al Rettore con un preavviso di almeno un mese rispetto alla data di cessazione. In caso di rinuncia del candidato vincitore, si procede allo scorrimento della graduatoria di merito, assegnando la borsa al primo idoneo, nel rispetto dell'art. 9, comma 1, del D.M. 226/2021. In caso di subentro, il progetto di ricerca rimane invariato.
14. Il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario negli anni successivi al primo è subordinato agli stessi criteri previsti per il rinnovo annuale della borsa di studio, nonché all'ammissione del dottorando all'anno successivo da parte del Collegio dei docenti, previa verifica del regolare e proficuo svolgimento delle attività.

Art. 25 - Diritti e doveri dei dottorandi

1. I corsi di dottorato comprendono attività formative, didattiche e di ricerca per un impegno complessivo di 1500 ore annue.
2. Il dottorando è tenuto a frequentare il corso per l'intera durata con impegno a tempo pieno, seguendo con regolarità, sulla base delle indicazioni del Collegio dei docenti e secondo le modalità dallo stesso stabilite, le attività previste dal proprio curriculum formativo. Egli è altresì tenuto a dedicarsi allo studio individuale, all'approfondimento formativo e allo svolgimento delle attività

- di ricerca assegnate, per il monte ore indicato al comma 1. Specifiche disposizioni possono essere previste per i soggetti di cui al comma 6, nonché per gli iscritti a dottorati in convenzione con imprese, a dottorati industriali e per i titolari di contratti di apprendistato.
3. Il Collegio dei docenti può autorizzare lo svolgimento di attività retribuite, purché coerenti con il percorso formativo e compatibili con il regolare svolgimento delle attività del dottorato. La richiesta, corredata dalla documentazione relativa alla natura dell'attività, all'impegno richiesto e al compenso previsto, è sottoposta al Collegio, che delibera in merito alla compatibilità.
 4. L'iscrizione a un corso di dottorato è compatibile con l'iscrizione a corsi di laurea, laurea magistrale o a ciclo unico, a master universitari per i quali non è previsto l'obbligo di frequenza, a scuole di specializzazione e a scuole di specializzazione di area medica nei limiti previsti dall'art. 5.
 5. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più corsi di dottorato, salvo i casi di dottorati internazionali o in co-tutela.
 5. L'iscrizione a un corso di dottorato è incompatibile con incarichi di insegnamento come professore a contratto presso Università o enti che rilascino titoli accademici.
 6. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato usufruiscono, per la durata ordinaria del corso, dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, del congedo straordinario per motivi di studio, ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione di appartenenza, con o senza assegni e, salvo rinuncia, limitatamente alla prima iscrizione a un corso di dottorato.
 7. Ai dottorandi si applicano, secondo le modalità previste, gli interventi di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, in materia di diritto allo studio.
 8. I dottorandi possono svolgere, quale parte integrante del percorso formativo, previa autorizzazione del Collegio dei docenti e senza incremento della borsa, attività di tutorato a favore degli studenti dei corsi di laurea e laurea magistrale, nonché attività didattiche integrative, propedeutiche e di recupero, nel limite massimo di quaranta ore annue, elevabile oltre il terzo anno. L'impegno complessivo non può comunque superare le cento ore annue. I dottorandi di area medica e veterinaria possono svolgere, previa autorizzazione, attività clinico-assistenziali o nei servizi sanitari veterinari secondo modalità concordate con le strutture competenti.
 9. Entro i termini stabiliti dal Collegio, il dottorando presenta una relazione annuale sull'attività di ricerca svolta e sui risultati conseguiti, comprensiva delle partecipazioni a iniziative scientifiche e delle eventuali pubblicazioni. La valutazione positiva consente il passaggio all'anno successivo o, per gli iscritti all'ultimo anno, l'ammissione all'esame finale. Il giudizio negativo comporta l'esclusione dal corso e la perdita della borsa, salvo gravi e giustificati motivi. In caso di esclusione entro il primo anno, la quota residua della borsa può essere riassegnata secondo l'ordine della graduatoria.
 10. La frequenza del corso è sospesa obbligatoriamente nei casi di maternità, paternità, adozione, affidamento, nonché per malattia o infortunio di durata superiore a trenta giorni, debitamente documentati. Si applicano le tutele previste dalla normativa vigente in materia.
 11. La frequenza può essere sospesa, per un periodo massimo di sei mesi, su richiesta motivata del dottorando e previa autorizzazione del Collegio, per gravi motivi personali o familiari. È altresì sospesa in caso di frequenza di Tirocini Formativi Attivi. Durante la sospensione non è corrisposta la borsa di studio.
 12. Al termine della sospensione, il dottorando riprende la frequenza, dandone comunicazione al Coordinatore e agli uffici competenti. Il percorso formativo è ridefinito dal Collegio e differito per un periodo pari alla sospensione.

13. I dottorandi assunti a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione possono, durante il periodo di prova, ottenere la sospensione degli obblighi di frequenza, con rinuncia alla borsa per il periodo corrispondente, previo parere favorevole del Collegio.
14. Il Collegio dei docenti può disporre, con motivazione e sentito l'interessato, la sospensione temporanea dal corso, con eventuale perdita della borsa, nei seguenti casi:
 - a. assenze ingiustificate e prolungate;
 - b. violazione delle norme in materia di incompatibilità;
 - c. infrazioni disciplinari previste dal Regolamento generale di Ateneo;
 - d. svolgimento di attività lavorativa in violazione del presente Regolamento.I diritti di proprietà intellettuale e industriale sui risultati conseguiti dal dottorando sono disciplinati dalla normativa vigente, dal Regolamento di Ateneo e dalle eventuali convenzioni con soggetti terzi.
15. Il dottorando è tenuto alla riservatezza in relazione a informazioni, dati e documenti di natura riservata acquisiti nello svolgimento delle attività presso o per conto dell'Ateneo.

TITOLO VII - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO

Art. 26 - Conseguimento del titolo di dottore di ricerca

1. Il titolo di dottore di ricerca, abbreviato con le diciture "Dott. Ric." o "Ph.D.", ed eventualmente accompagnato dalla specifica del curriculum frequentato, si consegue a seguito della positiva valutazione della tesi di ricerca, discussa pubblicamente nell'ambito dell'esame finale, al termine del ciclo di dottorato. La tesi deve dare conto di una ricerca originale, condotta con rigore metodologico e idonea a contribuire all'avanzamento delle conoscenze e delle metodologie nel settore di riferimento.
2. La tesi di dottorato, corredata da un abstract in lingua inglese, è redatta in lingua italiana o inglese, ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei docenti. Alla tesi è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte e sulle eventuali pubblicazioni. La tesi è presentata entro la fine dell'ultimo anno di corso al Collegio dei docenti, che esprime un giudizio sull'attività di ricerca. La tesi, unitamente alla relazione del Collegio, è quindi trasmessa ai valutatori di cui al comma 4.
3. La tesi è esaminata da almeno due valutatori di elevata qualificazione, di cui almeno uno docente universitario, anche appartenenti a istituzioni estere, esterni all'Ateneo e agli eventuali soggetti convenzionati. I valutatori sono designati dal Collegio dei docenti e, entro trenta giorni dal ricevimento della tesi, esprimono un giudizio analitico scritto, proponendone l'ammissione alla discussione pubblica oppure il rinvio, per un periodo non superiore a sei mesi, qualora ritengano necessarie integrazioni o correzioni. Decorso tale termine, la tesi è comunque ammessa alla discussione pubblica, corredata da un ulteriore parere scritto.
4. La discussione pubblica della tesi si svolge dinanzi a una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore, su proposta del Collegio dei docenti. La Commissione è composta da tre membri, scelti tra professori (di cui almeno uno di prima fascia) e ricercatori universitari, esperti nelle discipline di riferimento. Almeno due componenti devono appartenere a Università, anche estere, non partecipanti al dottorato e non devono far parte del Collegio. La presidenza è assunta dal professore di prima fascia più anziano in ruolo e, a parità, per età.
5. Nei dottorati caratterizzati da ambiti disciplinari eterogenei, il Collegio dei docenti può proporre al Rettore la nomina di più Commissioni giudicatrici, composte ai sensi del comma precedente e competenti per i diversi ambiti.

6. Nei dottorati attivati in convenzione o consorzio, nonché nell'ambito di accordi internazionali, la composizione della Commissione e le modalità di svolgimento dell'esame finale sono disciplinate dagli accordi stessi, che possono prevedere specifiche tempistiche e procedure.
7. Per comprovati motivi che impediscano la presentazione della tesi nei termini previsti, il Collegio dei docenti può concedere, su richiesta del dottorando, una proroga fino a un massimo di dodici mesi, senza ulteriori oneri finanziari.
8. Una proroga fino a dodici mesi può essere altresì deliberata dal Collegio per motivate esigenze scientifiche, assicurando in tal caso la corrispondente estensione della borsa con risorse individuate dal Collegio stesso.
9. I periodi complessivi di proroga e sospensione non possono eccedere i diciotto mesi, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente.
10. I dottorandi ammessi alla discussione presentano domanda di ammissione all'esame finale entro i termini stabiliti. Ricevuta comunicazione della Commissione, trasmettono ai commissari, nei tempi indicati, copia elettronica della tesi e della documentazione richiesta.
11. L'esame finale si svolge secondo il calendario annuale definito dall'Ateneo. Le Commissioni sono convocate dal Rettore e devono concludere i lavori entro sessanta giorni dalla nomina. Decorso tale termine, decadono e sono sostituite. Eventuali dimissioni sono ammesse solo per gravi motivi e diventano efficaci previa accettazione del Rettore.
12. Al termine della discussione, la Commissione esprime un giudizio scritto collegiale, approvando o respingendo la tesi. L'esame non prevede punteggi. Il titolo è conferito a maggioranza; in caso di risultati di particolare rilievo scientifico, può essere attribuita la lode con voto unanime. La discussione e la proclamazione sono pubbliche.
13. La Commissione redige verbale finale, comprensivo dei giudizi sulle tesi.
14. L'assenza alla discussione è giustificata solo per motivi documentati di forza maggiore. In tali casi, il dottorando è ammesso a una nuova sessione dinanzi a una Commissione nominata dal Rettore. L'assenza ingiustificata comporta la decadenza dal diritto al conseguimento del titolo.
15. Il titolo è rilasciato dal Rettore ed è subordinato al deposito ad accesso aperto della tesi nell'Archivio istituzionale di Ateneo. L'Ateneo provvede agli adempimenti di legge, incluso il deposito nella banca dati ministeriale. Su richiesta motivata, la consultazione della tesi può essere differita per un periodo non superiore a diciotto mesi.
16. I dottori di ricerca che hanno conseguito il titolo presso l'Ateneo possono usufruire, previo consenso, dei servizi di supporto all'inserimento nel mondo del lavoro promossi dall'Ateneo.

Art. 27 - Attestazione aggiuntiva di Doctor Europaeus

1. Su richiesta del dottorando e previo parere favorevole del Collegio dei docenti, l'Ateneo rilascia, unitamente al titolo nazionale di dottore di ricerca, la certificazione aggiuntiva di "Doctor Europaeus", qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni previste dal Processo di Bologna:
 - a. la tesi abbia ottenuto due giudizi positivi da parte di due revisori appartenenti a Università di due Paesi europei diversi da quello in cui si svolge la discussione;
 - b. almeno un componente della Commissione giudicatrice appartenga a un'Università di un Paese europeo diverso da quello in cui si svolge la discussione;
 - c. la discussione della tesi avvenga in una lingua ufficiale dell'Unione europea diversa da quella del Paese in cui si svolge la discussione;
 - d. il dottorando abbia svolto un periodo di ricerca della durata complessiva di almeno tre mesi, anche non continuativi, presso un'istituzione di un Paese europeo diverso da quello di afferenza.



2. Il riconoscimento del titolo di “Doctor Europaeus” è formalmente attestato nel certificato rilasciato dall'Ateneo ed è riportato nel supplemento al diploma, in conformità alle disposizioni del Processo di Bologna.

Art. 28 - Proprietà dei risultati, riservatezza e trattamento dei dati

1. I diritti di proprietà intellettuale ed industriale sui risultati eventualmente conseguiti dal dottorando, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo software, invenzioni industriali brevettabili o meno, know-how, modelli, dati e raccolte di dati, sono regolati in conformità alla normativa vigente ed ai regolamenti di Ateneo ed eventualmente, in base a quanto stabilito nelle singole convenzioni con Ateneo, Imprese o Enti coinvolti.
2. Il dottorando è tenuto ad osservare le norme vigenti in materia di protezione dei dati personali e gli specifici regolamenti di Ateneo.
3. Il dottorando è tenuto alla riservatezza in relazione alle informazioni, dati e documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività presso e/o per conto dell'Ateneo, o presso gli altri Enti o imprese coinvolte.

Art. 29 - Disposizioni finali e transitorie

1. Il presente regolamento, approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, entra in vigore con l'emanazione del Decreto Rettorale.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applica quanto previsto dal Regolamento Didattico di Ateneo, dal Regolamento d'Ateneo per gli Studenti dell'Ateneo e dal Decreto Ministeriale n. 226/2021 “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per l'istituzione dei corsi di dottorato da parte degli enti accreditati”, alla normativa vigente in tema di dottorati di ricerca e ai regolamenti d'Ateneo.